



COMUNE DI VILLA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO
MOSTRE-MERCATO
ED ALTRE
MANIFESTAZIONI
ESPOSITIVE
SU AREE PUBBLICHE**

INDICE

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Applicazione della normativa	pag. 5
Art. 2 – Definizioni	pag. 5
Art. 3 – Autorizzazioni	pag. 7
Art. 4 – Concessione posteggi	pag. 7

CAPO II – ORGANI PREPOSTI

Art. 5 – Competenze amministrative	pag. 9
Art. 6 – Commissione consultiva di mercato e fiere	pag. 9
Art. 7 – Elezione rappresentanti il mercato	pag. 9
Art. 8 – Convocazione della commissione	pag. 9

CAPO III - PROGRAMMAZIONE

Art. 9 – Obiettivi	pag. 11
Art. 10 – Criteri di individuazione delle aree	pag. 12
Art. 11 – Ampliamento delle aree mercatali	pag. 12
Art. 12 – Valorizzazione del commercio su aree pubbliche	pag. 12
Art. 13 – Orario di attività	pag. 12

CAPO IV – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Art. 14 – Procedura di rilascio	pag. 15
Art. 15 – Subingresso	pag. 17
Art. 16 – Procedura di revoca	pag. 18
Art. 17 – Dimostrazione del titolo ed informazioni	pag. 18

CAPO V – POSTEGGI

Art. 18 – Assegnazione	pag. 21
Art. 19 – Rilascio della concessione del posteggio	pag. 21
Art. 20 – Uso del posteggio	pag. 21
Art. 21 – Condotta dei venditori	pag. 22
Art. 22 – Indennizzo, rimborsi, responsabilità	pag. 23
Art. 23 – Circolazione interna alle aree	pag. 23
Art. 24 – Canone di occupazione e di concessione	pag. 23
Art. 25 – Decadenza della concessione del posteggio	pag. 24
Art. 26 – Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio	pag. 24

CAPO VI – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

Art. 27 – Tempi e modalità di sosta	pag. 25
-------------------------------------	---------

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER IL MERCATO

Art. 28 – Definizione ed istituzione del mercato	pag. 27
Art. 29 – Contingente di posteggi nei mercati	pag. 27
Art. 30 – Spostamento del giorno di mercato	pag. 27
Art. 31 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato	pag. 28
Art. 32 – Posteggi del mercato	pag. 28
Art. 33 – Spunta giornaliera	pag. 28

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

Art. 34 – Istituzione delle fiere o sagre	pag. 31
Art. 35 – Contingente di posti nelle fiere o sagre	pag. 31
Art. 36 – Spostamento del giorno di fiera o sagra	pag. 31
Art. 37 – Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra	pag. 31
Art. 38 – Posti nelle fiere o sagre	pag. 32
Art. 39 – Spunta giornaliera	pag. 32

CAPO IX – ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 40 – Aree sparse	pag. 35
Art. 41 – Aree per esercizio stagionale	pag. 35
Art. 42 – Aree per esercizio temporaneo od occasionale	pag. 35
Art. 43 – Aree commerciali private	pag. 36
Art. 44 – Produttori agricoli	pag. 36
Art. 45 – Artigiani e mestieri ambulanti	pag. 36

CAPO X – DISPOSIZIONI IGIENICHE-SANITARIE

Art. 46 – Attrezzature ed esposizione della merce	pag. 37
Art. 47 – Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari	pag. 37
Art. 48 – Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari	pag. 38

CAPO XI – VIGILANZA – SANZIONI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 – Vigilanza	pag. 41
Art. 50 – Sanzioni	pag. 41
Art. 51 – Osservanza degli altri regolamenti comunali	pag. 43
Art. 52 – Abrogazione delle norme	pag. 43
Art. 53 – Norme di rinvio	pag. 43

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Applicazione della normativa

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, le mostre mercato ed ogni altra manifestazione espositiva svolgentisi sul territorio del Comune di **Villa d'Adda**.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative occasionali di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni.

Le presenti norme trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali, organizzate ai sensi della legge nazionale e regionale in materia, e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

Art. 2 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- *aree pubbliche*: le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo;
- *posteggio*: la parte di area pubblica che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita o esposizione;
- *posti*: i singoli spazi assegnati in occasione di fiere e sagre per l'esercizio dell'attività di vendita o esposizione;
- *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:
 - A)** - in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;
 - B)** - in modo itinerante;
- *mercato*: l'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, sulla quale in uno o più giorni la settimana si esercita l'offerta di vendita integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- *mercato in sede propria*: il mercato che ha un suo luogo esclusivo di svolgimento costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- *mercato su strada*: il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo;
- *mercato esclusivo o specializzato*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;

- *mercato stagionale*: quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;
- *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari;
- *fiera o sagra*: la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- *fiera specializzata*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;
- *fiera locale*: quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri o esercitata in concomitanza a mostre mercato promosse a valorizzare l'aspetto economico, artistico, artigianale o associativo locale;
- *commercio itinerante su aree pubbliche*: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione, dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- *esposizioni*: momenti promozionali di attività economiche od associative senza finalità lucrative o imprenditoriali durante le quali non si effettuano operazioni di vendita;
- *mostre-mercato*: esposizione di prodotti artigianali e di produzioni locali; momento promozionale dimostrativo delle attività economiche locali, artistiche, culturali ed associative, con possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- *banco temporaneo*: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *operatore*: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- *presenze in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *presenze effettive in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- *presenze effettive in una fiera o mostra-mercato*: le volte che un operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- *per presenze in una fiera o mostra-mercato*: le date in cui l'operatore è in graduatoria e si è presentato in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attività;
- *settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare";

- *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
- *società di persone*: sta ad indicare società di persone regolarmente costituite, intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

Art. 3 – Autorizzazioni

L'esercizio del commercio su aree pubbliche come definito dall'articolo precedente è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera **A)** è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, come individuato nel provvedimento organizzativo comunale, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale con esclusione delle ore in cui è concessionario di un posteggio mercatale.

L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, di cui alla lettera **B)** è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio ed abilita anche alla vendita su tutto il territorio nazionale ed al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Entrambi le autorizzazioni abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Le autorizzazioni per la partecipazione alle altre manifestazioni, istituite dalla Giunta Comunale, sono rilasciate dall'Ufficio Commercio in osservanza ai regolamenti che disciplinano dette manifestazioni e contenuti nelle delibere di istituzione che saranno allegate al presente regolamento quali parti integranti.

Art. 4 - Concessione dei posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posti in una fiera o altre manifestazioni occasionali e locali.

CAPO II – ORGANI PREPOSTI

Art. 5 – Competenze amministrative

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni di posteggio od autorizzazioni di posti alle fiere o sagre, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed a determinare la relativa sanzione da ingiungere, è attribuita al Responsabile dell'Ufficio Commercio in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente regolamento.

Art. 6 – Commissione consultiva di mercato e fiere

Si dà atto che il Comune ha una densità abitativa inferiore ai 15.000 abitanti, pertanto, in approvazione del presente regolamento e suoi allegati, la consultazione delle parti sociali è stata attuata mediante la consultazione della commissione consultiva mercato e fiere istituita inizialmente con decreto del Sindaco.

La Commissione, Presieduta dal Sindaco o suo delegato, è composta da 2 membri eletti dai commercianti titolari di posteggio nel mercato cittadino ed è integrata da due rappresentanti dei commercianti locali su aree private e da un rappresentante dei consumatori. Dura in carica tre anni ed ha il compito di partecipare:

- a) alla programmazione delle attività;
- b) all'individuazione delle aree da destinarsi all'esercizio delle attività su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) all'istituzione, soppressione o ristrutturazione dei mercati o fiere;
- d) all'approvazione, modifica o interpretazione delle presenti norme;
- e) nella gestione dei posteggi partecipando alla formulazione delle graduatorie degli aspiranti concessionari ai posti mercato;
- f) alle operazioni di controllo ed eventualmente effettuare l'assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;
- g) alla risoluzione dei problemi inerenti la funzionalità dei mercati e fiere.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Commercio o da un impiegato appositamente incaricato.

Art. 7 - Elezione dei rappresentanti il mercato

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio fissa la data per l'elezione dei componenti la commissione e la comunica agli operatori del mercato almeno 30 giorni prima delle operazioni elettorali.

La presentazione delle candidature deve avvenire 10 giorni prima delle operazioni di voto.

Lo stesso Responsabile accerta che i candidati siano assegnatari di un posteggio nel mercato comunale. In caso d'irregolarità riscontrate, invita i presentatori delle candidature a provvedere, entro un termine perentorio di tre

giorni, a sostituire il candidato sprovvisto dei requisiti prescritti sotto pena di nullità del voto dato ad esso.

Le operazioni elettorali vengono organizzate e curate dall'Ufficio Commercio.

Nel giorno fissato per le elezioni sull'area mercato, verrà istituito un seggio elettorale mobile presieduto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato e da un operatore del mercato non candidato.

I concessionari di posteggio indicheranno, su una scheda predisposta e vidimata dall'Ufficio Commercio, la loro preferenza per un candidato.

A votazione ultimata si procederà allo spoglio delle schede rimandando i risultati al Sindaco che proclamerà gli eletti fino a concorrenza dei membri da nominare.

Sono nominati i candidati che riporteranno il maggior numero di voti ed in caso di parità sarà proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 8 - Convocazione della commissione

La commissione viene convocata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, o suo delegato, mediante avviso scritto da trasmettere almeno tre giorni prima della seduta, almeno una volta all'anno, oppure su richiesta scritta di almeno due componenti; in quest'ultimo caso la relativa convocazione deve avvenire nei successivi 15 giorni.

La commissione è l'unica referente dell'amministrazione comunale per tutte le problematiche afferenti la gestione di tutte le aree mercatali o fieristiche individuate sul territorio e si esprime in termini consultivi obbligatori, ma non vincolanti.

Qualora i mercati o le fiere vengano date in gestione ad un consorzio o associazione di operatori su aree pubbliche, la predetta funzione referente viene meno e sarà esercitata dal gestore.

CAPO III – PROGRAMMAZIONE

Art. 9 – Obiettivi

Il Comune, nella predisposizione degli atti programmatori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, e delle altre manifestazioni, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore;
- assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendone un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo;
- favorire l'esercizio dell'attività distributiva itinerante nelle zone periferiche e rurali prevedendo particolari condizioni d'esercizio;
- riqualificare l'uso del centro storico mediante lo svolgimento di particolari manifestazioni fieristiche specializzate;
- favorire l'esercizio su aree pubbliche nelle zone di nuova espansione urbanistica e prive di strutture a servizio;
- individuare aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consentano lo sviluppo del mercato nel centro abitato evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
- assicurare che l'attivazione di nuove aree da destinare al commercio su aree pubbliche sia effettivamente correlato all'aumento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente sul territorio comunale;
- che le aree individuate per lo svolgimento di mercati o fiere siano di facile accesso ai consumatori; presentino sufficienti spazi a parcheggio per gli operatori; arrechino minimo disagio alla popolazione residente; salvaguardino gli aspetti urbanistici, viabilistici e di pubblica sicurezza; servano a riequilibrare i flussi di domanda e offerta presenti sul territorio ed interessanti aree congestionate;
- promuovere l'aggregazione associativa tra gli operatori in modo da assegnare agli stessi la gestione diretta dei mercati e delle fiere;
- rendere compatibile l'insediamento di mercati e fiere con i fattori di mobilità garantendo parcheggi il più vicino alle aree mercatali e fieristiche e percorsi pedonali protetti;
- garantire una viabilità fluida senza situazioni di pericolo che eviti il nascere di congestionamenti all'accesso delle aree fieristiche o mercatali;
- evitare ogni comportamento o l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività mediante inquinamenti di ogni tipo;
- dotare le aree mercatali e fieristiche di servizi igienici e di adeguati collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, permettendo l'accesso alle stesse ai soli mezzi igienicamente idonei; il tutto in

osservanza alle ordinanze emanate in materia dal Ministro della Sanità.

Art. 10 – Criteri di individuazione delle aree

Nell'individuazione delle aree devono essere rispettati:

- la previsione urbanistica del PRG;
- eventuali vincoli culturali, ambientali, storici e artistici;
- le limitazioni o divieti imposti per motivi di polizia stradale;
- i vincoli igienico sanitari;
- i vincoli di pubblico interesse in generale;
- le limitazioni o divieti previsti nel regolamento comunale di polizia urbana;
- le caratteristiche socio economiche del territorio;
- la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 11 – Ampliamento delle aree mercatali

Le aree mercatali individuate come al punto precedente, per il biennio 2007/2009 non possono essere ampliate. Decorso tale termine, su indicazione della Giunta Comunale, potranno essere ampliate utilizzando i criteri e parametri fissati dalla giunta regionale. L'atto deliberativo della Giunta Comunale sostituirà l'attuale allegato **n. 1**).

Le aree destinate alle fiere locali sono indicate nell'allegato **n. 2**); le aree destinate alle mostre mercato sono indicate nell'allegato **n. 3**). Queste possono essere modificate sia in termini dimensionali che in termini organizzativi con atto deliberativo della Giunta Comunale ed il provvedimento sostituirà il rispettivo allegato.

Art. 12 – Valorizzazione del commercio su aree pubbliche

Al fine di valorizzare l'estensione del commercio itinerante per soddisfare l'esigenza dei consumatori presenti nelle zone rurali e industriali, agli operatori itineranti è consentito di vendere in dette aree, in spazi appositamente individuati, senza limiti di tempo e senza l'obbligo di corrispondere diritti di occupazione di suolo pubblico o altro tributo.

I posteggi nelle aree mercatali devono tendere al massimo dimensionamento al fine di accogliere i nuovi negozi mobili.

Art. 13 – Orario di attività

Il Sindaco nel coordinare gli orari di vendita su aree pubbliche deve attenersi alle disposizioni legislative ed ai seguenti criteri:

- l'esercizio dell'attività deve essere uniformata il più possibile con quella dei negozi in sede fissa;

- devono essere individuati particolari orari per l'esercizio della somministrazione su aree pubbliche in allineamento, per quanto possibile, con gli esercizi pubblici della somministrazione di bevande;
- organizzare gli orari dei mercati in risposta delle reali esigenze dei consumatori;
- non potrà essere istituito nessun mercato nelle giornate di domenica o festive;
- il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate della S. Pasqua, del S. Natale e del Capodanno;
- per particolari manifestazioni, e comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore 5.00 e le ore 24.00;
- per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblico interesse o di ordine pubblico, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

CAPO IV – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Art. 14 – Procedura di rilascio

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A):

- *Per il commercio su aree mercato:* Il comune trasmette alla Giunta Regionale, entro il giorno 20 di ogni mese, l'elenco dei posteggi liberi ubicati nelle aree di mercato, indicando le caratteristiche del mercato e del posteggio.

Tale elenco verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in comune utilizzando il modulo allegato **n. 5/a**.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile dell'Ufficio Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 5 Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione dell'area mercato come risultante dal progetto organizzativo di cui all'allegato n. 1);
- Punti 3 Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato come risultante dalla graduatoria di spunta in essere al momento della pubblicazione del posteggio sul BUR;
- Punti 2 Anzianità di registro delle imprese;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

- *Per il commercio su posteggi sparsi:* Il comune pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi ubicati sul territorio comunale e non rientranti in aree mercatali, indicando le caratteristiche del posteggio.

Dalla data di pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in comune utilizzando il modulo allegato **n. 5/a**.

Entro i successivi 20 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile dell'Ufficio Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 4 Osservanza della tipologia merceologica;
- Punti 2 Anzianità di registro delle imprese;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 5 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione.

- Per il commercio su aree commerciali private: Qualora si rendano disponibili posteggi abbinati o integrati con strutture della media o grande distribuzione, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e quelli operanti sul mercato seguendo i criteri di rispondenza merceologica e di anzianità d'attività.

Il comune pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi indicandone le caratteristiche.

Dalla data di pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in comune utilizzando il modulo allegato n. 5/a. Qualora siano assegnatari di un posteggio nel mercato cittadino, nella domanda dovranno fare espressa rinuncia del posteggio del mercato; detta rinuncia opererà al momento dell'assegnazione del nuovo posteggio.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile dell'Ufficio Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 4 Osservanza della tipologia merceologica del posteggio;
- Punti 2 Anzianità di registro delle imprese;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio è ammessa istanza di revisione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Autorizzazione tipo B)

Per il commercio in forma itinerante: Gli interessati, residenti o aventi sede legale nel comune, devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato **n. 5/b**. Entro 10 giorni dalla data di presentazione, l'ufficio commercio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso.

Il termine ricorrerà a nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 90 giorni senza che il Responsabile dell'Ufficio Commercio si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionale – La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Art. 15 – Subingresso

Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso, pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa utilizzando il modulo allegato **n. 5/c**.

La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione.

Decorsi i quattro mesi utili, l'interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità. Decorsi ulteriormente questo periodo senza che venga presentata la prescritta comunicazione, il Responsabile dell'Ufficio Commercio procederà alla comunicazione dell'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e disporrà la revoca della concessione del posteggio.

Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede. Entro quattro mesi devono comunicare il loro stato di eredi in continuazione aziendale e possono chiedere una eventuale proroga di 30 giorni. Dopo tale termine decade il diritto di esercitare provvisoriamente l'attività che deve essere sospesa.

Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione, Responsabile dell'Ufficio Commercio procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.

Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade.

Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non viene esercitata per un anno, l'autorizzazione verrà revocata con le modalità stabilite dal successivo articolo 15.

Art. 16 – Procedura di revoca

L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

1. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. per decadenza dalla concessione del posteggio;
3. qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;
4. per perdita dei requisiti soggettivi;
5. in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo **A)** segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 17 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro rapporto giuridico che li riconduca al titolare dell'autorizzazione. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se

entro 10 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, entro 30 giorni dalla data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relativi a subingressi, cessazioni, decadenze.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio Commercio trasmette alla C.C.I.A.A. la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- la denominazione della fiera o mercato;
- la loro localizzazione;
- l'ampiezza delle aree;
- il numero dei relativi posteggi;
- la durata;
- l'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- i nominativi degli assegnatari dei posteggi.

CAPO V - POSTEGGI

Art. 18 – Assegnazione

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa e delle altre attività di cui al presente regolamento, devono essere esercitate solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione decennale o di una autorizzazione anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.

Art. 19 – Rilascio della concessione del posteggio

La concessione dei posteggi sparsi o nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

L'occupazione di posti nell'area della fiera o sagra locale, nelle altre manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio o posto;
- la prescrizione di lasciare pulita l'area del posteggio o posto dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La concessione del posteggio ha una durata decennale e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato.

Art. 20 - Uso del posteggio

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1. il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Commercio;
2. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;

3. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
4. i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
5. non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;
6. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
7. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
8. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
9. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
10. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
11. i rifiuti devono essere raccolti in apposito sacco e conferiti al servizio raccolta al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
12. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
13. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;
14. l'assegnazione dei posteggi liberi, salvo diversa indicazione prevista per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dalla Polizia Locale sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - Rispetto del settore merceologico;
 - Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
 - Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 21 - Condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 22 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionale, che dovessero per qualsiasi motivo derivare nell'esercizio dell'attività commerciale.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 23 - Circolazione all'interno delle aree

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione del Comune, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 24 - Canone di occupazione e di concessione

L'uso temporaneo, di un posteggio o posto per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, o altre attività di cui al presente regolamento, è subordinato al pagamento di un canone commisurato per l'utilizzo giornaliero del posteggio o posto e dei relativi servizi prestati sull'area.

Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento di un canone annuale di concessione determinato dalla Giunta Comunale sentita la commissione di mercato e fiere, che tenga in considerazione i servizi prestati sull'area. Detto canone sarà rivisto annualmente in funzione degli eventuali aumenti dei costi di gestione dei servizi.

Il canone di concessione è riscosso in forma anticipata mediante bollettini di conto corrente postale ed in unica rata o due rate semestrali. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.

La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva e l'omesso pagamento anche della rata successiva comporterà la decadenza della concessione.

La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, o delle altre attività di cui al presente regolamento, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone giornaliero di occupazione.

Art. 25 – Decadenza della concessione del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare purché documentate.

L'operatore decade altresì dalla concessione, dall'autorizzazione o eventuali diritti maturati sul posteggio o posto per l'inosservanza alle norme del presente regolamento e con le modalità indicate nel capo XI.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato; alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Art. 26 – Revoca della concessione del posteggio

La revoca della concessione o dell'autorizzazione del posteggio o del posto può sempre essere disposta in qualunque momento dal Responsabile dell'Ufficio Commercio senza oneri a carico del Comune.

In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse con esclusioni di oneri a carico del Comune, il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata.

Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato.

CAPO VI – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

Art. 27 – Tempi e modalità di sosta

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste max di 1 ora per effettuare le operazioni di vendita.

La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nell'allegato **n. 1**.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

L'attività è altresì vietata lungo la viabilità principale urbana formata dalle vie indicate nell'allegato **n. 4**).

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo **A**) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nelle ore in cui è concessionario di un posteggio ed a domicilio del consumatore.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo **B**) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del DLgs 114/98 in materia di vendita a domicilio.

Nelle ore di svolgimento dei mercati, fiere, mostre-mercato ed altre manifestazioni di cui al presente regolamento, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese nel contesto urbanizzato del territorio comunale.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER IL MERCATO

Art. 28 – Definizione e istituzione del mercato

Il mercato, come definito nell'articolo 2 del presente regolamento, può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese. E' stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

L'istituzione di nuovi mercati o l'aumento dei posteggi in misura superiore alla percentuale fissata dalla Giunta Regionale sono soggetti a preventivo nulla osta della stessa Giunta Regionale. L'individuazione delle rispettive aree è effettuata con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 10.

I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per la vendita al dettaglio di merci varie nei limiti di spazio e di tempo fissati nell'allegato **n. 1** delle presenti norme.

Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più di dodici mercati straordinari per anno solare collegati ad eventi particolari.

Art. 29 - Contingente di posteggi nei mercati

L'istituzione di mercati periodici risponde all'esigenza di offrire un servizio commerciale completo e nello stesso tempo di introdurre nel sistema distributivo una differenziazione delle forme di vendita al fine di consentire fra esse una tensione concorrenziale dinamica nel rispetto dell'equilibrio commerciale.

Nell'allegato **n. 1**, si individuano i mercati con la loro consistenza in numero e caratteristiche dei posteggi, il relativo contingentamento in termini di tipologia merceologica ed orario di svolgimento.

Il contingente è espresso in termini di banchi ed è raggiungibile mediante conversioni merceologiche o trasformazione della tipologia di posteggi in eccesso ed in caso di cessazione dell'attività. Le variazioni merceologiche dei posteggi sono concessi dal Responsabile dell'Ufficio Commercio sentita la commissione di mercato.

Art. 30 - Spostamento del giorno di mercato

Lo spostamento del giorno di mercato è ammesso solo per effettive esigenze pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta e comunque in occasione del Natale e Capodanno. In tali occasioni il mercato viene spostato il giorno precedente non festivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio.

Nel caso di spostamento del giorno di mercato l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine.

Art. 31 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato

I casi di soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la commissione di mercato.

L'ampliamento ed il potenziamento del mercato sono deliberati dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente.

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.

Il trasferimento permanente per motivi di pubblico interesse è disposto sentita la commissione di mercato con le seguenti modalità:

1. osservanza dei settori merceologici;
2. osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
3. necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;
4. anzianità di presenza effettiva sul mercato;
5. anzianità di iscrizione al registro imprese.

La nuova disposizione risultante, come elaborata dalla commissione consultiva, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 32 - Posteggi del mercato

Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi che può organizzare ed utilizzare come unico posteggio pur mantenendo la loro individuale concessione.

Sulle aree mercato appositamente individuate, oltre agli operatori commerciali su aree pubbliche tradizionali, possono operare anche fornitori di servizi di pubblica necessità. L'individuazione di tali posteggi, considerati esterni a quelli previsti per l'esercizio dell'attività commerciale, è effettuata dalla Giunta Comunale ed il loro utilizzo è regolamentato dallo stesso provvedimento di individuazione che diverrà allegato del presente regolamento.

Non possono essere istituiti posteggi per battitori.

Corrispondendo alle richieste dei **produttori agricoli**, i posteggi individuati sul mercato sono assegnati a rotazione tra coloro che ne hanno fatto richiesta. Per i motivi igienici sanitari connessi, non è ammessa l'assegnazione del posteggio per la vendita di animali.

L'assegnazione dei predetti posteggi avviene su richiesta diretta degli interessati in analogia ai criteri stabiliti dall'articolo 14 per l'assegnazione dei posteggi sparsi.

Art. 33 - Spunta giornaliera

L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali stabilita nell'atto di istituzione; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche itineranti che si presentassero per la spunta.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione deve essere mostrata agli incaricati e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

- Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
- Favorire l'inserimento di generi nuovi;
- Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
- La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Della spunta si terrà una registrazione delle partecipazioni disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

1. per le effettive presenze, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
2. per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio dell'incaricato alla spunta e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.

La graduatoria di effettiva presenza concorrerà alla determinazione per l'assegnazione di eventuali posti che si rendessero disponibili.

La disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere assegnati unicamente ai venditori di piante e fiori.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

Art. 34 - Istituzione delle fiere o sagre

La fiera o sagra, come definita dall'articolo 2 del presente regolamento, può essere specializzata quando il 90% dei posti è occupato da merceologie del medesimo genere; è fiera locale quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri.

L'istituzione di nuove fiere o sagre è deliberata dalla Giunta Comunale unitamente alla individuazione delle rispettive aree e con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 10. Il modello organizzativo delle nuove fiere o sagre dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Non si possono effettuare fiere o sagre nelle giornate di Capodanno, S. Pasqua e S. Natale.

Art. 35 - Contingente di posti nelle fiere o sagre

Le attuali fiere e sagre rispondono all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo. Le manifestazioni tradizionali sono individuate nell'allegato **n. 2**.

Il contingente è espresso in termini di banchi, per settori e tipologia merceologica.

Art. 36 - Spostamento del giorno di fiera o sagra

Lo spostamento del giorno di fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento ne va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

Art. 37 - Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra

I casi di soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione delle fiere tradizionali, come individuate nell'allegato **n. 2**, sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la commissione fiere.

L'ampliamento ed il potenziamento delle medesime è deliberato dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.

Il provvedimento di trasferimento permanente disposto per motivi di pubblico interesse è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio sentita la commissione fiere che disporrà la riorganizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 10. La nuova disposizione risultante, come elaborata dalla commissione fiere, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

I casi di soppressione, di ampliamento, di potenziamento e di trasferimento delle fiere o sagre diverse da quelle individuate al primo comma, sono deliberati dalla Giunta Comunale sentita la commissione fiere.

Art. 38 - Posti nelle fiere o sagre

Tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, a livello nazionale, possono partecipare all'assegnazione dei posti delle fiere o sagre.

I posti disponibili sono assegnati con la seguente procedura:

- gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in comune utilizzando il modulo allegato **n. 5/d**

Entro i successivi 10 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile dell'Ufficio Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 5 Osservanza del settore merceologico che è condizione indispensabile per concorrere all'assegnazione del posto;
- Punti 4 Osservanza della tipologia merceologica del posto in rispondenza alla pianificazione della fiera come risultante dal rispettivo progetto organizzativo;
- Punti 3 Maggior numero di effettive presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
- Punti 2 Maggior numero di presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 10 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

Agli operatori verrà comunicato il numero del posto assegnato e verrà loro inviato il bollettino per il pagamento del diritto di partecipazione la cui ricevuta dovrà essere trasmessa a mezzo fax all'Ufficio Commercio prima del giorno di fiera. La mancata esibizione del pagamento del diritto rende nulla la decisione di assegnazione.

Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posti.

Alle fiere o sagre possono partecipare anche produttori agricoli nella misura dei posti loro riservati

Art. 39 - Spunta giornaliera

L'occupazione dei posti nelle fiere deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta e risultanti primi esclusi in graduatoria fino a suo esaurimento.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'autorizzazione deve essere mostrata agli incaricati al momento

dell'assegnazione del posto, l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono gli stessi previsti per la definizione della graduatoria.

L'Ufficio Commercio terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

1. per le effettive presenze, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posto ed hanno esercitato l'attività;
2. per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'eventuale disponibilità dei posti riservati ai produttori agricoli dovrà essere riconosciuta solo a venditori di fiori o piante od articoli comunque abbinabili all'esercizio dell'attività agricola.

CAPO IX – ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 40 – Aree sparse

Non ricorrendo alcuna pubblica necessità distributiva, non si evidenziano, sul territorio comunale, aree pubbliche o private concesse ad uso gratuito, da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'insediamento di singole unità commerciali.

L'eventuale istituzione di posti sparsi può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 41 – Aree per esercizio stagionale.

Non ravvisando la presenza di necessità pubbliche o di interesse turistico che possano giustificare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stagionale, non si individuano aree per tale forma commerciale.

L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 42 – Aree per esercizio temporaneo od occasionale.

Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.

Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione di alimenti e sole bevande alcoliche, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o di dolciumi, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi varia a seconda dell'organizzazione della manifestazione e comunque è contenuta ad un massimo di 30 operatori.

Esercizio occasionale – Al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidatesi nel tempo, in occasione del periodo di commemorazione dei defunti, all'ingresso del cimitero, è ammesso il posizionamento di un fiorista. Il posteggio è riservato agli operatori commerciali su aree private ubicati sul territorio comunale con l'attività prevalente di vendita di piante e fiori; in mancanza di richiesta detto posteggio sarà assegnato ad operatori itineranti su aree pubbliche .

Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Commercio.

Mostre-mercato ed altre manifestazioni - Al fine di promuovere l'attività economica del territorio comunale e limitrofo, con deliberazione della giunta comunale possono organizzarsi in forma occasionale delle mostre mercato o simili manifestazioni espositive o promozionali secondo le indicazioni regionali.

La mostra-mercato istituita in forma permanente è indicata e regolamentata all'allegato **n. 3)** e la domanda di partecipazione deve essere presentata annualmente utilizzando il modulo di cui all'allegato **5/e**.

Art. 43 – Aree commerciali private

Non sono individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno di aree commerciali di grande distribuzione. Qualora venissero disponibili, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e nel mercato seguendo il grado di anzianità nell'attività. L'assegnazione è subordinata alla rinuncia del posteggio del mercato che verrà assegnato secondo la normale procedura unitamente ai nuovi posteggi eventualmente non acquisiti.

Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di Giunta Comunale di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 44 – Produttori agricoli

Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli.

L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento per quanto concerne l'uso dei posteggi, l'orario di vendita e l'esercizio del commercio itinerante.

Art. 45 – Artigiani e mestieri ambulanti

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'osservanza di norme speciali che ne regolano l'attività, è soggetto alle norme del presente regolamento previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve comunque tenersi tra le ore 7,00 e le ore 22.00.

CAPO X – DISPOSIZIONI IGIENICHE - SANITARIE

Art. 46 - Attrezzature ed esposizione della merce

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita anche per unità di misura.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti ortofrutticoli consumabili previa sbucciatura o bollitura, possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio concesso ad un'altezza non inferiore ai 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 47 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dell'ASL. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art. 48 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. *Prodotti surgelati o congelati:* Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
2. *Carni fresche e prodotti a base di carne:* Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. *Prodotti di gastronomia:* Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di

vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.

4. *Prodotti della pesca*: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
- è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
- si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
- le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.

5. *Molluschi bivalvi vivi*: Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
- idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
- avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
- è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.

6. *Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi*: La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.

7. *Vendita di funghi*: La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.

8. *Vendita del pane*: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

9. *Somministrazione*: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

CAPO XI - VIGILANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi o posti disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata alla Polizia Locale.

Art. 50 – Sanzioni

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:

1. l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – art. 29 DLgs 114/98;
2. l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato – art. 29 DLgs 114/98;

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.852,00 a € 15.493,00, le seguenti violazioni:

1. l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo **A)** – art. 19 DLgs 114/98;
2. l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo **B)** presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 DLgs 114/98;
3. l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente o in rappresentanza del titolare ad altro titolo senza che ne diano dimostrazione – art. 29 DLgs 114/98.
4. esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi – Art. 5 DLgs 114/98;
5. persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta che garantisca i requisiti professionali – Art. 5 DLgs 114/98.

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, le seguenti violazioni del presente regolamento:

1. articolo 20, primo comma, dal punto 7 al punto 12 - Uso del posteggio;
2. articolo 27 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante;
3. articolo 46 – Attrezzature ed esposizione della merce;
4. articolo 47 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari;
5. articolo 48 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari.

In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi., il Responsabile dell'Ufficio Commercio disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, le seguenti violazioni:

1. inosservanza degli orari determinati per l'esercizio dell'attività – art. 11 DLgs 114/98;
2. mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 DLgs 114/98;
3. inosservanza delle norme per le vendite straordinarie.

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni contenute negli allegati e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate dal Responsabile dell'Ufficio Commercio in esecuzione del presente regolamento.

La sospensione dell'utilizzo del posteggio o posto, oltre al caso di cui all'articolo 24, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio per un periodo max di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'articolo 8 bis della legge 689/81.

La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

1. Le violazioni alle norme igienico-sanitarie di cui al capo X del presente regolamento;
2. Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio o posto e delle aree mercatali;
3. L'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
4. Il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio o posto, oltre ai casi previsti dagli articoli 24 e 25, primo comma, si applica nei seguenti casi:

1. In caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
2. Dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio o posto per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;

3. Per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio o posto, adottate dal Responsabile del Settore Commercio.

Ricorrendo la necessità di disporre l'uso delle aree mercatali o espositive, indicate nel presente regolamento e successivi atti integrativi, la Polizia Locale e gli altri organi preposti alla gestione e controllo possono disporre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta sulle aree in questione e di eventuali veicoli o strutture degli operatori che occupano abusivamente tali aree. La rimozione dovrà consistere nello spostamento dell'ostacolo ponendolo nello spazio disponibile più vicino ed esterno alle aree mercatali o espositive senza pregiudizio alle norme di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 51 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 52 - Abrogazione delle norme

Con l'approvazione delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento del mercato e dell'esercizio del commercio su aree pubbliche ed ogni altra disposizione regolamentare od ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico e l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 53 - Norme di rinvio

Le disposizioni di cui agli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni di cui all'articolo 50 nella fattispecie applicabile.

Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/12/2007 N. 67; entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, comprensivi di due giornate di mercato.